



Firmato digitalmente da FRANCESCO GASBARRI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001



Dott. Francesco Gasbarri
NOTAIO

Lungotevere dei Mellini n.10

Roma

Tel. 0696036026

Email fgasbarri@notariato.it

Repertorio n. 8087

Raccolta n.4651

ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO

Esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi
dell'articolo 83 comma III D.Lgs. 117/2017

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di aprile
(12.4.2022).

Nel Comune di Roma, in Lungotevere dei Mellini n. 10, nel mio
studio.

Innanzi a me Dottor FRANCESCO GASBARRI, Notaio in Roma, i-
scritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

E' COMPARSO

Il Signor Roncon Dario nato a Latina il 20 dicembre 1949, do-
miciliato per la carica presso la sede dell'associazione di
cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di
Presidente e legale rappresentante della "ISCOS, Istituto
Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo Lazio", in sigla
anche detta "ISCOS Lazio", regolarmente costituita ed esi-
stente in base al diritto italiano, con sede legale in Roma
alla Via Giovanni Mario Crescimbeni, 17/A, Codice Fiscale:
97373750583, associazione di promozione sociale iscritta nel
Registro Regionale delle associazioni ai sensi dell'articolo
9 della legge Regionale Lazio 1 settembre 1999 n. 22 a segui-
to di determinazione regionale del 24 giugno 2018 n. G08264.
Detto Comparente della cui qualifica ed identità personale io
Notaio sono certo

PREMETTE CHE:

L'Assemblea riunitasi nella sede dell'associazione in data 15
marzo 2022 con il voto favorevole di numero 18 (diciotto) so-
ci sul totale di 23 (ventitré) soci, ha approvato all'unani-
mità alcune modifiche allo statuto dell'associazione, motiva-
te dalla necessità di iscrivere l'associazione nel RUNTS, fa-
cendo presente che l'associazione condivide gli scopi solida-
ristici espressi dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore,
La detta iscrizione è finalizzata allo scopo di fruire della
disciplina delle agevolazioni fiscali prevista dagli art. 82
e ss del medesimo Codice.

Il Comparente da atto che l'iscrizione al RUNTS deve avveni-
re entro il termine massimo stabilito dal Decreto Semplifi-
cazioni, D.l. n. 77/2021 all'art. 66, comma 1 che ha disposto
una ulteriore modifica dell'art. 101, comma 2 Codice del Ter-
zo settore, stabilendo un'ultima proroga per l'adeguamento
degli Statuti degli ETS, fissata nella data del 31 maggio
2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DEL PRESENTE ATTO COSTITUENDONE IL GIURIDICO PRESUPPOSTO

Il comparente, nella sua qualità sopra indicata, in nome e
per conto della detta associazione mi chiede il deposito nei

Registrato

presso l'Agenzia delle Entrate

Ufficio di Roma 1

in data 28/04/2022

al n. 12494

Serie 1T

mie atti dello statuto dell'associazione "ISCOS, Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo Lazio".

Detto statuto, si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su pagine tre di uno foglio - è stato da me Notaio letto al comparente, il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e viene sottoscritto alle ore 10 e minuti 48.

Il presente atto occupa sin qui della quarta pagina.

FIRMATO:

RONCON DARIO

NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ISCOS LAZIO – APS

ART. 1 - Costituzione, denominazione e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Dlgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'associazione denominata: "ISCOS – Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo Lazio - APS" in sigla "ISCOS Lazio – APS", di seguito "Associazione". L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma, attualmente in via G. M. Crescimbeni 17/a. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Associazione può istituire sedi operative, sedi secondarie, delegazioni, uffici, rappresentanze ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente sia in Italia che all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

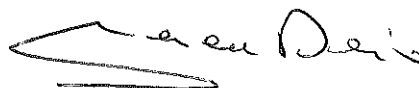
ART. 2 - Scopi e finalità sociali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la promozione e la tutela del lavoro dignitoso, della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori al dibattito democratico, dei diritti di donne, ragazze, bambine e bambini, dell'ambiente, dei diritti delle persone migranti, dei diritti dei popoli indigeni e tradizionali, dell'inclusione sociale delle persone disabili, della gestione sostenibile ed etica delle filiere produttive globali.

ART. 3 - Attività sociali

Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore all'articolo 5 comma 1:

- lettera n): cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, realizzando principalmente progetti in favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile: 1) Sconfiggere la povertà; 2) Sconfiggere la fame; 3) Parità di genere; 4) Lavoro dignitoso e crescita economica;
- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei



consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale realizzare le seguenti ulteriori attività tra quelle previste dall'articolo 5 del d.lgs 117/2017:

- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o storico;
 - lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali ecc., e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può presentare progetti e iniziative a istituzioni, organizzazioni, fondazioni o autorità regionali, nazionali e internazionali interessate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 - Risorse

L'Associazione può avvalersi di volontari, soci o non soci, nello svolgimento delle proprie attività. L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e

Andrea Dario

documentate per l'attività prestata, nei termini fissati dall'art. 17, comma 4 del Codice del Terzo Settore ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5 - Collaborazioni con altri Enti

L'Associazione può dare vita a tutte le attività e le iniziative ritenute utili o necessarie anche per il tramite di altri Enti aventi analoghe finalità solidaristiche; può aderire ad enti, organizzazioni, associazioni e federazioni regionali, nazionali e internazionali con cui condivide le medesime finalità.

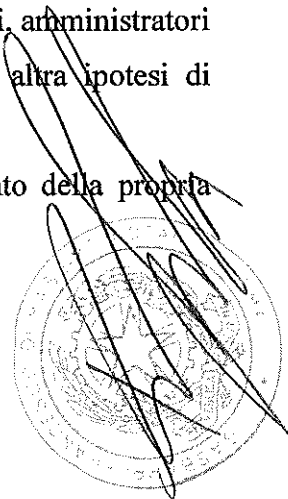
ART. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) contributi dello Stato, enti o istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) contributi comunque incassati per la realizzazione delle attività previste;
- h) attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra elargizione consentita dalla Legge ed accettata dal Consiglio.



Maneu Dou

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - Soci – Diritti e doveri – Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti con o senza personalità giuridica che, condividendone le finalità, sono ammessi a farne parte.

L'aspirante socio deve fare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali e di impegnarsi per realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- i) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- ii) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
- iii) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- iv) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta.

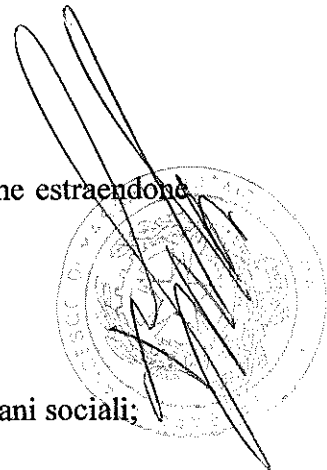
I soci sono tenuti:

- i) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- ii) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- iii) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.

La qualità di socio si perde per morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica e dell'ente senza personalità giuridica, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o per recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Coloro che cessano per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

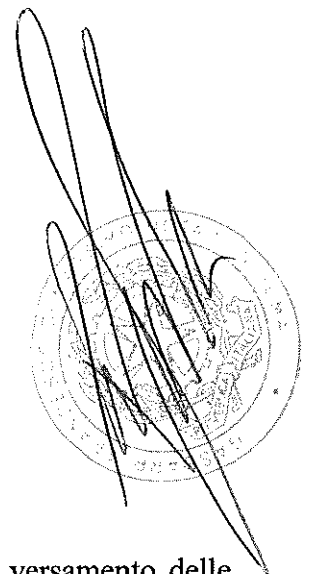


Carlo Doio

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

ART. 8 - Organi dell'Associazione

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente
- d) Il Direttore (eventuale)
- e) L'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti.



ART. 9 - L'Assemblea

E' l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali.

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da un socio designato dagli intervenuti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Le convocazioni, effettuate con qualsiasi strumento anche telematico che consenta l'attestazione della ricezione, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

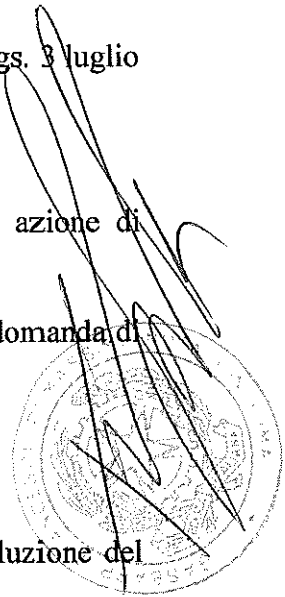
Si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Si riunisce altresì ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali, ne delibera il numero ed i compensi nei limiti di legge;
- b) nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- c) approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- d) approva il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- e) approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sui ricorsi degli aspiranti soci in merito al mancato accoglimento della domanda di ammissione;
- h) delibera sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione;
- i) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- j) delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio,
- k) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.



Per la validità delle riunioni dell'Assemblea, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che deve tenersi ad almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di tre deleghe. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea che delibera sullo scioglimento e la devoluzione, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

ART. 10 - Consiglio di Amministrazione

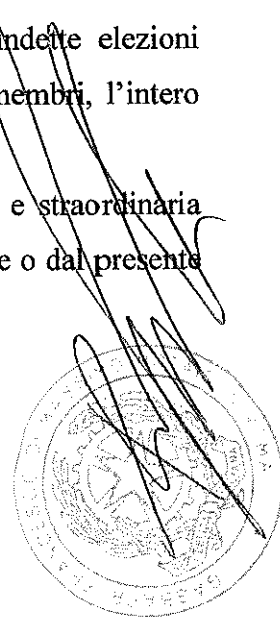
Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea. E' composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri compreso il Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio consuntivo e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente statuto.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge al proprio interno il Presidente;
- b) può nominare un Direttore;
- c) cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- d) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- e) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci;
- f) delibera l'ammontare della quota associativa annuale e il termine per adempiere;
- g) predispone le bozze del bilancio di esercizio, della relazione di missione e presenta all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di legge, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- h) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- i) delibera sull'istituzione di sedi operative decentrate sul territorio regionale;
- j) può costituire qualsiasi organismo reputi utile per l'Associazione, ivi incluso un Comitato Scientifico;
- k) delibera dell'assunzione di personale;
- l) delibera circa l'adesione dell'Associazione a reti o piattaforme settoriali di secondo livello, italiane e/o internazionali;
- m) delibera circa l'apertura di sedi e /o riconoscimento dell'associazione in Paesi terzi.



area Dario 7

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della seduta con qualsiasi mezzo che consenta l'attestazione della ricezione ovvero, in caso di urgenza, con le stesse modalità, almeno due giorni prima. L'avviso deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza dei due terzi dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- b) cura i rapporti con le istituzioni, gli Enti e gli Organismi nazionali ed internazionali;
- c) convoca e presiede l'Assemblea;
- d) convoca e presiede il Consiglio;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio in assenza del Direttore;
- f) assume nei casi di urgenza i provvedimenti necessari ed indifferibili per il funzionamento dell'Associazione, sottoponendoli al Consiglio appositamente convocato entro quindici giorni.

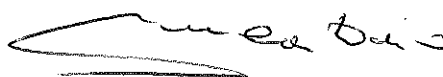
Il Presidente può delegare particolari poteri di rappresentanza al Direttore, con apposita procura.

ART. 12 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica per il periodo deciso dal Consiglio all'atto della nomina e può essere riconfermato.

Il Direttore:

- a) dirige l'associazione e ne coordina gli uffici operativi per la razionale attuazione dei programmi e delle iniziative di rispettiva competenza;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- c) assicura all'associazione le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente o di collaboratori esterni e ne dirige l'attività;



- d) può essere delegato dal Presidente in relazione a particolari poteri di rappresentanza con apposita procura;
- e) può firmare accordi di partenariato operativi per la realizzazione di progetti secondo le finalità dell'associazione, su incarico del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Alternativamente nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti esercitata secondo le modalità di legge vigenti.

ART. 14 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

Entro il 30 novembre di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 e relative linee guida. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.



I bilanci sono a disposizione dei soci e a tal fine sono depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

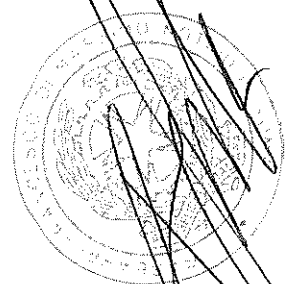
ART. 15 - Estinzione e scioglimento

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



ART. 16 - Liquidazione

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 17 - Devoluzione del Patrimonio Residuo

L'assemblea che delibera lo scioglimento e nomina un liquidatore delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

ART. 18 - Disposizioni transitorie

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 19 - Domicilio degli associati

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito comunicato da ciascun associato. Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle norme vigenti in materia.

Massimo

Massimo



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 23 e successive integrazioni e/o modificazioni D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art. 68 ter. legge 16 febbraio

1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Francesco Gasbarri, Notaio in Roma, con studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n.10 ,iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza dal 15/09/2020 al 15/09/2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority) che la presente copia composta di 14 pagine compresa la presente e contenuta in supporto informatico è conforme, in tutte le sue componenti, alla copia autentica, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo, formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Roma, 28 aprile 2022

File firmato digitalmente dal notaio FRANCESCO GASBARRI.